



TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA PROMISCUA

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. r.g. 22-1/2023

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 67 CCI**

Il giudice designato, dott.ssa Michaela Sapio,
visto il ricorso depositato da MARTONE LORENZO (MRTLNZ62T09I682L), nato a Sesto Campano (IS) il 9/12/1962 ed ivi residente in Viale Europa n. 190, con l'ausilio dell'OCC dott. Michele Giuliano, con studio in Termoli (CB) alla via Molise n. 12;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 67 C.C.I., nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
ritenuto di riconoscere all'istante la qualità di consumatore in ragione della sua estraneità al mercato quale imprenditore, dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, essendo lavoratore subordinato;
ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. c) C.C.I., atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 107.738,00, percepisce lo stipendio mensile pari ad euro 1.600,00 derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intrattenuto presso la società COLACEM SpA Unipersonale, con sede in Gubbio (PG), mentre il patrimonio immobiliare dell'istante è costituito unicamente da piccole porzioni di terreni agricoli situati in Sesto Campano (IS) dal modico valore e, quindi, di difficile liquidabilità;
rilevato, altresì, che l'odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non avendone i requisiti di legge;

ritenuto che non sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; *rilevato*, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché quanto all'esposizione delle ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte che, come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, il Sig. Martone Lorenzo si trova in una situazione di sovraindebitamento poiché, dopo aver attraversato un grave periodo di depressione che lo ha fatto precipitare in una disastrosa ludopatia, ha finito per aumentare i debiti facendo ricorso a finanziamenti per pagare i debiti scaduti e non soluti, oltre che per soddisfare i suoi bisogni vitali. Di conseguenza, il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la sua capacità finanziaria, a causa della insufficiente liquidità, avendo a disposizione unicamente lo stipendio di euro 1.600,00 mensili che, al netto di quanto necessario al suo sostentamento e a una vita dignitosa, non gli consente all'evidenza di pagare tutti i debiti accumulati;

rilevato che l'OCC:

- ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- ha valutato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori che la proposta prevede il pagamento dei debiti, falcidiati nella misura del 66,4%, in un arco temporale di sette anni, per un totale di 84 rate mensili di importo pari a euro 500,00 ciascuna. In particolare:

- 1° anno – pagamento dei debiti in prededuzione (compenso Gestore pari a euro 4.363,00) e creditore privilegiato, per un totale di euro 6.000,00, con un fondo rischi generico di euro 81,00;
- dal 2° al 7° anno – pagamento degli ulteriori debiti mediante versamento di rata mensile pari a euro 500,00 per 72 mensilità;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione delle trattenute sul cedolino formulata dal debitore, attesa l'idoneità della misura a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

DISPONE

la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.
Letto l'art. 70 CCII,

DISPONE

su richiesta del debitore, la sospensione delle trattenute stipendiali mensili di Euro 292,00 a favore del creditore ITALCAPITAL Srl e di Euro 270,00 a favore del creditore UNIFIN, i cui crediti sono entrambi inseriti nel piano.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente Martone Lorenzo ed al Gestore della crisi dott. Michele Giuliano;
- per la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia, 3.7.2023

Il Giudice
dott.ssa *Michaela Sapio*



Deposito in Cancelleria

il 3-7-2023

IL CANCELLIERE ESPERTO
(Angela Natale)